
Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Federica Prete
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Milano, 09 febbraio 2022

Comunicazione n. 7/2022

Oggetto: Imposta di bollo su fatture elettroniche

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo che il termine per il versamento dell'imposta di bollo assolta sulle fatture elettroniche viene fissato **nell'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento**, ad eccezione del secondo trimestre, per il quale il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

E' prevista inoltre la **possibilità di posticipare il versamento con esclusivo riferimento ai primi due trimestri dell'anno**, in presenza delle seguenti condizioni:

- se l'imposta dovuta per il **primo trimestre non supera i 250 euro**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 30 settembre anziché entro il 31 maggio);
- se l'imposta dovuta per i **primi due trimestri non supera 250 euro**, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30 novembre).

Restano ferme le scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo del terzo e quarto trimestre.

Di seguito uno specchietto riepilogativo:

Periodo di riferimento	Scadenza versamento	Scadenza posticipata
I trimestre	31 maggio	Se l'importo dovuto per il I trim. è inferiore a 250 Euro, scadenza posticipata al 30/9
II trimestre	30 settembre	Se l'importo dovuto per il I trim. + II trim. è inferiore a 250 Euro, scadenza posticipata al 30/11
III trimestre	30 novembre	No proroghe
IV trimestre	28 febbraio anno successivo	No proroghe

L'**Agenzia delle Entrate** effettuerà dei **controlli automatici** sulle fatture trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, per verificare la presenza dell'imposta di bollo in base al codice Iva presente in fattura.

In particolare, con Provvedimento n. 34958/2021 del 4 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che **entro il giorno 15 del mese successivo** al trimestre di riferimento metterà a disposizione del contribuente, nell'Area personale del portale Fatture e Corrispettivi, due elenchi:

- a) **Elenco A**, non modificabile, contenente l'elenco delle fatture elettroniche emesse e inviate che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) **Elenco B**, modificabile, contenente l'elenco delle fatture emesse ed inviate che **non** riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo benché ne sorga l'obbligo. Per l'elaborazione dell'Elenco B l'Agenzia considererà le fatture di importo superiore a 77,47 Euro che abbiano un Codice Natura per il quale è necessaria l'applicazione del bollo, ossia:
 - N2.1 - operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità;
 - N2.2 - altre operazioni non soggette;
 - N3.5 - operazioni non imponibili a seguito di lettera d'intento;
 - N3.6 - altre operazioni non imponibili;
 - N4 - operazioni esenti.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il contribuente potrà modificare l'Elenco B segnalando le fatture individuate dall'Agenzia per le quali il bollo non risulta dovuto, o integrando l'elenco con l'indicazione di ulteriori fatture non individuate dall'Agenzia ma per le quali è dovuta l'imposta.

In assenza di modifiche, si intenderanno confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, l'importo dovuto.

Ricordiamo da ultimo che in caso di mancato pagamento dell'imposta nei termini sopra indicati, è possibile effettuare il versamento tardivo spontaneo avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di omesso versamento, l'Agenzia delle Entrate invierà al domicilio digitale del contribuente una comunicazione con indicazione del codice atto da riportare nel modello F24, nonché gli importi di sanzione ed interessi dovuti.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati